



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 65**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ostanel, Guarda, Giacomo Possamai, Camani e Zanoni

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50  
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE  
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 26 maggio 2021.

## **MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50 “POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO”**

*Relazione:*

*La realtà dei piccoli negozi di vicinato è parte della cultura e della tradizione veneta e testimonia di un'epoca in cui le filiere erano corte e la merce aveva accesso pressoché diretto dai luoghi di produzione a quelli di vendita. Prova ne siano gli espressi richiami alle produzioni venete e alle piccole e medie imprese contenuti nello Statuto rispettivamente all'articolo 8 comma 4 e all'articolo 10.*

*Ciò si traduceva in un ricorso minimo ai trasporti per lo spostamento delle merci e a spostamenti altrettanto minimi - da qui la nomenclatura “di vicinato” utilizzata per identificare tali esercizi commerciali - da parte degli acquirenti. Spostamenti per lo più effettuati a piedi o in bicicletta.*

*Nondimeno la realtà del commercio di vicinato ha anche una incontestata valenza sociale, infatti, soprattutto nelle zone rurali e nei centri storici e quartieri delle città queste attività svolgono un ruolo fondamentale in quanto, spesso, sono l'unico centro di aggregazione e servizio per l'intera comunità locale oltre che di presidio, anche da un punto di vista della sicurezza, del territorio.*

*Il successivo avvento della grande distribuzione ha senza dubbio migliorato la possibilità di scelta da parte del consumatore nonché l'accesso a un maggior paniere di beni a parità di potere d'acquisto, grazie a economie di scala.*

*Tuttavia, specialmente in seguito alle liberalizzazioni dei primi anni duemila, si è nel tempo verificata una proliferazione di grandi strutture di vendita, comunque soggette ad autorizzazione, ma soprattutto di medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a 1.500 mq le quali, soggette ad una semplice SCIA, possono insediarsi in tutto il territorio comunale purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale.*

*In molti casi questa situazione ha radicalmente modificato l'aspetto urbano e comportato una compressione di quelli che, anche a livello europeo, vengono identificati come “motivi imperativi di interesse generale” e che nello specifico, per quanto concerne il presente progetto di legge, sono a) gli obiettivi di politica sociale; b) la salvaguardia dell'equilibrio finanziario del regime di sicurezza sociale; c) la protezione dell'ambiente; d) la protezione dell'ambiente urbano; e) la sicurezza stradale; f) gli obiettivi di politica culturale in particolare dei valori sociali e culturali.*

*In tale scenario, è espressamente previsto dall'impianto normativo nazionale e sovranazionale, è possibile subordinare l'esercizio di una attività ad un regime autorizzatorio.*

*L'obiettivo è quello di realizzare un ambiente urbano di maggiore qualità ed efficienza, meglio caratterizzato nelle sue componenti per dare un'identità riconoscibile alla città e alle sue diverse parti, superando la contrapposizione tra centro storico e periferia. Per raggiungere questo obiettivo è necessario superare la logica degli interventi “spot” o “eccezionali”, per ricondurli nell'ordinarietà di una programmazione unitaria e coerente legittimata dal perseguimento dei motivi imperativi di interesse generale indicati dal quadro normativo europeo e nazionale.*

*È dunque necessario assumere una visione prospettica dello sviluppo urbano volta a: a) favorire in tutta la città la concentrazione degli esercizi commerciali e delle altre funzioni attrattive che facilitano l'interazione sociale (luoghi di culto, uffici postali, pubblici esercizi, biblioteca, edifici architettonicamente rilevanti) in ambienti urbani riconoscibili nelle loro specificità (qualità e organizzazione degli spazi pubblici) e facilmente accessibili attraverso le diverse forme di mobilità; b) aumentare la capacità attrattiva del Centro Storico e la sua integrazione con le periferie attraverso la riutilizzazione dei vuoti urbani (complessi dismessi, sottoutilizzati o impropriamente utilizzati), con attenzione ai contesti nei quali può essere incentivato l'insediamento di mercati urbani; garantire maggiore continuità della rete commerciale di vicinato; rafforzare l'accessibilità plurimodale; facilitare lo svolgimento di eventi e manifestazioni; c) garantire che la realizzazione di superfici commerciali in conflitto con lo scenario sopra descritto non leda alcuno degli interessi generali definiti a livello europeo.*

*Sul piano concreto il presente progetto di legge, composto di tre articoli, si propone, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e stabilimento, di garantire a livello regionale un sistema di identificazione delle casistiche per cui sia possibile presupporre la sussistenza di motivi di interesse generale e per l'effetto introdurre un regime autorizzatorio che agevoli la visione prospettica appena descritta apportando modifiche alla Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" in relazione all'insediabilità delle medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati.*

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2012, N. 50  
“POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE  
NELLA REGIONE DEL VENETO”**

**Art. 1 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50  
“Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”.**

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 è così sostituito:

*“1. Le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati possono essere insediate in tutto il territorio comunale, purché non in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico comunale e qualora non ricorrano motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), i quali, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, possono determinare restrizioni quantitative o territoriali”.*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 sono aggiunti i seguenti commi:

*“1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere decorsi i quali può prescindere, individua le condizioni e le ipotesi che possono configurare la sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, nonché tenendo conto:*

*a) del rapporto tra le medie strutture con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati già esistenti e il numero di residenti nell'area corrispondente al bacino d'utenza delle strutture predette e dell'impatto sulla viabilità*

*b) della distanza tra i siti idonei per la realizzazione di una nuova media struttura con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati e le strutture della stessa tipologia, la relazione con gli esercizi di vicinato già esistenti e l'eventuale impatto su aree tutelate.*

*1 ter. I comuni, entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 bis o dei relativi aggiornamenti, verificano l'eventuale sussistenza sul territorio comunale di una delle condizioni o ipotesi definite dalla Giunta regionale e, in caso di positivo riscontro, individuano il numero massimo delle ulteriori medie strutture che possono insediarsi con riferimento a una o più aree o ambiti del territorio comunale per un determinato periodo di tempo, comunque, non superiore a cinque anni; decorso il termine in cui è previsto il contingentamento delle medie strutture, i comuni verificano se siano ancora sussistenti i motivi che hanno determinato la limitazione delle attività insediabili e pongono in essere le conseguenti determinazioni.*

*1 quater. I comuni che non adempiono entro centoventi giorni a quanto previsto dal comma 1 ter decadono dal diritto a ricevere i contributi di cui all'articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio”, fino a quando non pongono in essere i predetti adempimenti.*

*1 quinquies. È sempre consentita la realizzazione di una media struttura con superficie di vendita non superiore a 1.500 metri quadrati che si configura quale intervento di recupero o riqualificazione urbanistica di strutture dismesse o degradate già esistenti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)”.*

3. In fase di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine, i comuni, entro i successivi novanta giorni, individuano autonomamente le condizioni e le ipotesi che possono configurare la sussistenza dei motivi imperativi di interesse generale nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 bis dell'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 e la eventuale loro sussistenza; in caso di mancata individuazione, i comuni decadono dal diritto a ricevere i contributi di cui all'articolo 47 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il Governo del Territorio e in materia di paesaggio" fino a quando non pongono in essere i predetti adempimenti.

**Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

**Art. 3 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

## INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria. ....	4
Art. 3 - Entrata in vigore.....	4